



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

Avvalimento da parte dell'Ente dello strumento dell'ordinanza ingiunzione per il recupero dei crediti, mediante iscrizione a ruolo per il tramite di Agenzia delle entrate-Riscossione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 maggio 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 183/2024 – Verb. 499

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i. che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

**VISTA** la legge 20 novembre 1982, n. 890 “Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”, in particolare l'art. 12;

**VISTA** la legge 8 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i. “Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 e s.m.i. “Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”, in particolare l'art. 6, c. 1 quater;

**VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 e s.m.i. “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;

**VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e s.m.i. “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

**VISTA** la legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

**VISTO** l'art. 214, comma 6, del Codice della Giustizia contabile;

**VISTO** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio

2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

**VISTA** la delibera n. 18 del 30 gennaio 2024 del Consiglio di amministrazione di approvazione del PIAO 2024 – 2026, in particolare l'allegato relativo agli obiettivi annuali dell'Ufficio legale;

**CONSIDERATO** che, per ragioni di pubblico interesse, è necessario utilizzare ogni strumento utile al recupero dei crediti dell'Ente, anche di quelli sorti in periodo antecedente alla presente delibera;

**CONSIDERATO** che, quello dell'ordinanza ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910, è uno degli strumenti utilizzabili dalla Pubblica amministrazione per il recupero dei crediti, caratterizzato da particolare speditezza della procedura, in quanto essa cumula in sé la natura di titolo esecutivo e di precetto, ed è utilizzabile ai fini della riscossione coattiva a mezzo ruolo;

**CONSIDERATO** il potere di autoaccertamento e di autotutela in capo alla Pubblica amministrazione, sul quale si fonda il procedimento della ordinanza ingiunzione e che rende, dunque, del tutto irrilevante la natura del credito vantato, tale per cui detto strumento appare applicabile a tutti i crediti vantati dall'Ente;

**CONSIDERATI** i pareri favorevoli espressi, in numerose occasioni, dalle Avvocature dello Stato (ex multis, prot. n. 98718 del 22 marzo 2024 – Avvocatura generale), le quali hanno ritenuto funzionale per l'Ente l'impiego dello strumento dell'ordinanza ingiunzione ex R.D. n. 639/2010, in ipotesi di recupero di crediti certi (poiché fondati su fatti oggettivi, quali per esempio il mancato pagamento di fatture), liquidi (in quanto determinati nel loro preciso ammontare), ed esigibili (non risultando soggetti a termini e condizioni);

**CONSIDERATA** la necessità, in coerenza con gli atti di macro-organizzazione dell'Ente, di attribuire al Dirigente dell'Ufficio legale il potere di adozione degli atti di ordinanza ingiunzione;

**CONSIDERATA INOLTRE** la necessità, una volta spirato il termine dei 30 giorni dalla notifica della ordinanza ingiunzione senza che il creditore abbia pagato o abbia opposto detta ordinanza, di poter esperire la procedura di iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999;

**CONSIDERATA** la necessità di attivare nuovamente il sistema di recupero dei crediti dell'Ente con iscrizione a ruolo per il tramite l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, presso la quale l'Ente risulta già censito (essendosi avvalso del servizio già negli anni 2007 – 2012), su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATI** i contatti avuti per le vie brevi con l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

**CONSIDERATO** che per la procedura telematica di generazione e sottoscrizione dei ruoli sarà necessario adottare ulteriori atti di esecuzione della presente delibera, anche tra l'Ente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sia a mezzo di atti del dirigente dell'Ufficio legale, sia, se del caso, a mezzo di atti di altri Dirigenti, individuati con apposito provvedimento del Direttore Generale;



# Consiglio Nazionale delle Ricerche

**CONSIDERATE** la speditezza dall'iscrizione a ruolo, rispetto ad altri istituti come quello della espropriazione giudiziale, nonché la convenienza economica del servizio offerto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, per cui l'onere a carico dell'Ente a titolo di costo per il recupero dei crediti è pari all'un per cento sugli importi incassati;

**CONSIDERATA** la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio legale proponente sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. n. 0155002 del 9 maggio 2024;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1784 della riunione del 13 maggio 2024;

## **DELIBERA**

1. di avvalersi dello strumento della ordinanza ingiunzione per il recupero di tutti i crediti dell'Ente, anche sorti in periodo antecedente alla presente delibera e non prescritti,
2. di conferire al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio legale il potere di sottoscrivere gli atti di ordinanza ingiunzione;
3. di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'iscrizione a ruolo dei crediti dell'Ente, per cui sussista titolo idoneo, inclusi quelli per il risarcimento del danno erariale;
4. di incaricare l'Ufficio legale di espletare tutte le pratiche amministrative e informatiche per la riattivazione del servizio con Agenzia delle Entrate-Riscossione;
5. di conferire al Dirigente pro-tempore dell'Ufficio legale il potere di sottoscrivere i ruoli esattoriali e di riconoscere al Direttore Generale il potere di autorizzare altri Dirigenti specificatamente individuati con appositi provvedimenti, per la formazione/sottoscrizione dei ruoli di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
6. di stabilire che il costo per la riscossione a mezzo ruolo (1% sull'importo effettivamente incassato) sia a valere del relativo credito e pertanto di competenza del centro di spesa titolare del credito;
7. di consentire la cancellazione del credito (in sede di riaccertamento del residuo attivo) qualora la procedura di riscossione a mezzo ruolo non vada a buon fine, previa valutazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale e soprattutto del Collegio dei Revisori dei Conti.

**LA PRESIDENTE**

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

**IL SEGRETARIO**

F.to digitalmente Laura Ravazzi

**VISTO DIRETTORE GENERALE**

F.to digitalmente Giuseppe Colpani